RELATIVA AI PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI DANNEGGIATI DALLE ALLUVIONI DEL PRIMO SEMESTRE 1905 E DALL'URAGANO DEI 23 E 25 GIUGNO 1905

Art. 19

La sospensione della riscossione dell'imposta erariale, di cui alla prima parte dell'art. 15, e' estesa a favore dei danneggiati dagli uragani del 23 e del 25 giugno Le Provincie e i Comuni potranno pure consentire, a favore di quei danneggiati, la sospensione della riscossione della rispettiva sovrimposta per un intiero anno, ripartendola in 60 eguali rate bimestrali, da riscuotersi con quelle che andranno a scadere nel decennio successivo.

Versione in vigore dal 12 agosto 1905, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Relativa ai provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni del primo semestre 1905 e dall'uragano dei 23 e 25 giugno 1905
Estremi	Legge 13 luglio 1905, n. 400
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 1905

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/relativa-ai-provvedimenti-a-favore-dei-danneggiati-dalle-alluvioni/art-19/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it